

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08775 **del** 22/06/2017

Proposta n. 10983 **del** 14/06/2017

Oggetto:

Installazione "Rizzi Francesco", sita nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 - Legge 241/90 e s.m.i. – Approvazione istanza di modifica sostanziale, con procedura integrata AIA+VIA, ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per ampliamento e/o ristrutturazione dell'installazione, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti.

Oggetto: Installazione “Rizzi Francesco”, sita nel comune di Ceccano (FR), via dell’Industria n. 32 - Legge 241/90 e s.m.i. – Approvazione istanza di modifica sostanziale, con procedura integrata AIA+VIA, ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per ampliamento e/o ristrutturazione dell’installazione, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHES, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

VISTA la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 2014/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D.lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMcC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO che la Ditta "Rizzi Francesco" (di seguito Ditta), P.IVA 00748940608, con sede legale nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32:

- gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32, in forza delle seguenti autorizzazioni:
 - Determinazione n. B2858 del 30/06/2009 (Rilascio Autorizzazione integrata ambientale);
 - Determinazione n. B3376 del 29 luglio 2009 (Errata corrigé alla determinazione n. B2858/2009);

- Nota n. 212214 del 22.10.2009 - NULLA OSTA variante non sostanziale;
 - Nota prot.n. 236259/D2/2W/01 del 16/11/2009 (Sostituzione di alcuni dei codici CER autorizzati con altri codici CER , sempre di rifiuti non pericolosi);
 - Nota prot.n. 266978/D2/2W/01 del 17/12/2009 (Utilizzo di una nuova vasca di ossidazione per il miglioramento dell'efficienza depurativa del ciclo di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto di depurazione);
 - Nota prot.n. 9759/D2/2W/01 del 15/01/2010 (Incremento quantitativo dei rifiuti ritirabili presso l'impianto entro il limite del 10% pari a 60.225 ton/anno e 165 tonnellate di media giornaliera);
 - Determinazione - n° C2438 del 14/10/2010 - Modifica alla determinazione n. B2858/2009 e s.m.i.;
 - Determinazione - n° B01085 del 21/02/2012 - Nulla osta alla modifica non sostanziale di cui... ;
 - Determinazione - n° B00334 del 31/01/2013 - Nulla osta alla modifica non sostanziale di cui... ;
- è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni di trattamento/smaltimento D8, D9 e D15, di cui all'Allegato B della parte quarta del D. Lgs.152/06, per i codici CER non pericolosi elencati nell'elaborato "Relazione tecnica generale", identificato con la sigla "E01 – (B.18 – C.6)", per una quantità di 150 tonnellate/giorno e 54.750 tonnellate/anno:
- Stoccaggio provvisorio e trattamento fanghi liquidi;
 - Trattamento rifiuti fangosi palabili;
 - Trattamento rifiuti speciali liquidi non pericolosi;
- con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 87833/D2/2W/01 del 06.04.2010 e con successiva nota integrativa, prot. regionale n. 105916/D2/2W/01 del 26.04.2010, 222146 del 30/11/2012, ha presentato istanza, per il rilascio ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di modifica sostanziale dell'AIA, n. B2858 del 30.06.2009 e s.m.i., consistente nel potenziamento e ampliamento di un esistente impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, con previsione di maggiori quantitativi di rifiuti in ingresso, l'inserimento di nuovi codici CER e l'inserimento di rifiuti pericolosi. L'oggetto della modifica richiesta è stata meglio descritta nella Relazione Tecnica Generale, identificata con la sigla "B18 - C6" e negli elaborati di progetto presentati unitamente all'istanza di modifica e in quelli integrativi e/o di aggiornamento presentati nel corso della Conferenza dei Servizi e successivamente, per rispondere alle prescrizioni riportate nella determinazione di conclusione del procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che:

- la richiesta della Ditta prevede una ridistribuzione delle aree interne alle infrastrutture funzionanti, nonché un diverso utilizzo di due capannoni e del piazzale adiacente, attualmente non utilizzati, al fine di potervi svolgere l'attività di gestione rifiuti, per una superficie complessiva di circa 16.000 mq, articolata secondo le superfici e secondo le destinazioni di cui alle rispettive seguenti tabelle:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva coperta: - superficie piazzali: - superficie aree parcheggio: | <ul style="list-style-type: none"> - 5.700 mq, compresi Palazzina uffici e Laboratorio - 9.000 mq circa - 1.150 mq |
|--|---|

DESTINAZIONE D'USO INFRASTRUTTURE:

Infrastruttura	Superficie in mq	Destinazione attuale	Destinazione prevista
Capannone 1	2.000 c.ca	- magazzino	- impianto di stabilizzazione / solidificazione per rifiuti pericolosi; - aree di stoccaggio A, D, B ed E - denominato (2);
Tettoia 2	750	- non destinata ad attività produttive	- area di stoccaggio denominata C; - area di ubicazione dell'impianto di bonifica imballaggi contaminati
Capannone 3	600	- impianto di stabilizzazione e solidificazione dei rifiuti non pericolosi	- aree di stoccaggio rifiuti pericolosi H; - impianto chimico-fisico per pericolosi; - area di stoccaggio O2; - lavorazione O1 per rifiuti non pericolosi;
Capannone 4	630	- aree di stoccaggio N, M; - deposito preliminare di rifiuti solidi e liquidi	- aree di stoccaggio: T, M; - area di lavorazione Z; - area adibita a Deposito Temporaneo e l'impianto di stabilizzazione / solidificazione - denominato (1);
Tettoia 5	500	- parte dell'Area impianto chimico-fisico e biologico	- parte dell'Area impianto chimico-fisico e biologico

- l'ampliamento dell'installazione, secondo quanto sintetizzato nelle tabelle precedenti, è giustificato dalla Ditta con lo scopo di consentire il potenziamento dell'attuale capacità produttiva della Ditta medesima, in modo che, a regime, possa essere in grado di trattare non solo una quantità maggiore di rifiuti, ma di diversificare la tipologia di rifiuti in ingresso, come dal prospetto di seguito riportato, nonché per introdurre nuovi codici CER relativi a rifiuti non pericolosi e pericolosi, con relative operazioni di gestione, secondo quanto riportato nell'Allegato E02 – Elenco dei codici CER, facente parte della documentazione trasmessa dalla Ditta medesima:

- Rifiuti liquidi:
 - Pericolosi: 60.000 tons/anno
 - Non pericolosi: 195.000 tons/anno
- Rifiuti solidi:
 - Rifiuti solidi pericolosi al massimo 35.900 tons/anno
 - Rifiuti solidi non pericolosi al massimo 44.300 tons/anno

- è prevista la realizzazione di una Piattaforma Polivalente nella quale si intendono effettuare le operazioni di recupero R3, R4, R5, R6, R7, R12, R13 e le operazioni di smaltimento D8, D9 D13, D14, D15, e che sarà articolata secondo i seguenti impianti di trattamento:
 - Impianto di trattamento emulsioni (operazioni R3);
 - Impianto di stabilizzazione/solidificazione (operazioni R5-R7-R12-D9-D13);
 - Impianto bonifica e lavaggio imballaggi e contenitori contaminati (operazioni R3-R4-R5-R12);
 - Impianto di trattamento chimico- fisico-biologico (operazioni R5-R6-R7 – D8-D9-D13);
- la Ditta giustifica il progetto della piattaforma con l'esigenza di:

- di soddisfare la richiesta nel territorio di un servizio per lo smaltimento/recupero di rifiuti industriali, particolarmente importante per la Provincia di Frosinone, vista la vocazione industriale del territorio;
 - di ottimizzare le capacità di trattamento dei rifiuti e la qualità tecnologica ed ambientale dell'impianto, mediante l'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili;
- la parte impiantistica, descritta in dettaglio nella Relazione tecnica generale e negli elaborati grafici inerenti lo stato ante operam e lo stato post operam, comprende i seguenti impianti:

Impianto di trattamento emulsioni. L'impianto di trattamento emulsioni ha lo scopo di separare la fase oleosa presente nel rifiuto, per il suo successivo avvio a recupero in impianti debitamente autorizzati, da quella acquosa che verrà smaltita nell'impianto chimico-fisico e biologico della struttura polifunzionale. L'impianto è ubicato in corrispondenza del Capannone 3, il trattamento verrà effettuato attraverso lo scarico nella vasca scarico autocisterne P03, la rottura emulsioni e separazione olii in area H3 e stoccaggio olii separati in area H3.

Impianto di stabilizzazione/solidificazione. L'impianto di stabilizzazione/solidificazione (2) che trova posto nell'angolo nord-est del Capannone 1 (Elaborato grafico TO3B: Planimetria degli impianti e delle apparecchiature Post Operam) è composto da una linea con potenzialità pari a 20 t/ora. Passando attraverso le varie macchine, il rifiuto subisce, dove necessario, una graduale fase di riduzione della pezzatura, diventando in tal modo più facilmente trattabile nella successiva fase di stabilizzazione/solidificazione, che avviene all'interno del reattore — miscelatore Le unità principali sono: tramoggia di alimentazione con nastro estrattore a palette, sistema di pesatura in continuo, defferrizzatore, frantumatore, vaglio, redler sottovaglio, reattore miscelatore, redler di scarico;

Impianto bonifica e lavaggio imballaggi e contenitori contaminati. L'impianto di lavaggio (BI-1) - (Elaborato grafico TO3B: Planimetria degli impianti e delle apparecchiature Post Operam), che sarà collocato nel Capannone 2, si compone di una gabbia d'alloggiamento e di un basamento sul quale vengono alloggiati i gruppi pompanti ed il quadro di comando.

Impianto di trattamento chimico - fisico-biologico. L'impianto sarà costituito da tre sezioni di trattamento: sezione di trattamento chimico-fisico rifiuti pericolosi, sezione di trattamento chimico-fisico per rifiuti non pericolosi e sezione di trattamento biologico, questi ultimi due già esistenti ed autorizzati, per i quali varieranno solamente i quantitativi in ingresso.

- la Ditta, in accordo con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha precisato che tutti i rifiuti saranno stoccati e/o trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- in relazione alla richiesta di autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti pericolosi in deroga a quanto disposto dall'art. 187 del D.Lgs. n.152/2006, al fine di consentire una razionalizzazione della gestione dei rifiuti, la Ditta ha espresso la necessità di raggruppare gli stessi prima del loro avvio al

trattamento o durante i trattamenti medesimi, identificando le seguenti tipologie di raggruppamento (Allegato E03–“Operazioni e gruppi di miscelazione”):

- G e NPP, per i pericolosi, per un totale di n. 38 categorie di raggruppamento, costituite da n. 36 contrassegnate dalle sigle da G1 a G36 e da n. 2 individuate in NPP1 e NPP3;
- NP per i non pericolosi, per un totale di n. 8 categorie contrassegnate da sigla da NP1 a NP8.

PRESO ATTO che la Regione Lazio con nota prot. 93097 del 27.05.2010, con riferimento all'istanza di procedura integrata AIA+VIA di cui ai punti precedenti, ha dato avvio al procedimento a cui hanno seguito n. 7 conferenze di servizi, tenutesi rispettivamente in data 01.07.2010, 19.10.2010, 16.12.2010, 10.05.2011, 04.10.2011, 23.10.2012 e 12.06.2015;

RILEVATO che la Ditta con nota del 17.05.2012 ha ritrasmesso integralmente la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in conformità alla DGR 288/2006, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale (B18-C6) e allegati
- Elaborato E02 Lista Codici CER
- Elaborato E03 Operazioni e gruppi di miscelazione
- Elaborato E04 — Relazione Geologica e Idrogeologica
- Elaborato E05 Caratterizzazione ed analisi delle componenti ambientali e relazioni tra esse
- Relazione Acustica
- 1. Schede A.I.A. ed allegati alle Schede A.I.A.
- Elaborati grafici:
 - T0 (A13-A14-A15-A26): Inquadramento territoriale
 - T03A: Impianti ed apparecchiature Ante Operam
 - T03B: Impianti ed apparecchiature Post Operam
 - B20: Emissioni in atmosfera Ante Operam
 - C9: Emissioni in atmosfera Post Operam
 - B22: Aree di stoccaggio Ante Operam
 - C11: Aree di stoccaggio Post Operam
 - TO5A (B19-B21): Reti idriche e reti fognarie
 - TO5B (C8-C 10): Reti idriche e reti fognarie
 - Studio di dispersione degli inquinanti
 - Sintesi non tecnica

TENUTO CONTO, in particolare, che:

- nel corso della seduta della conferenza dei Servizi del 23 ottobre 2012 è emerso quanto segue:
 - si è data lettura:
 - o della nota di ARPA Lazio, Direzione tecnica, prot. n. 0080839 del 23/10/2012, con la quale è stato rilasciato il parere di competenza, con prescrizioni e richiesta di integrazioni;
 - o della nota della provincia di Frosinone, prot. n. 119907 del 23/10/2012, nella quale è stato evidenziato quanto segue:

- necessità di dare informazione del procedimento in atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), alla luce della perimetrazione effettuata dallo stesso per il sito SIN della Valle del Sacco, in base al D.M. n. 4352 del 31.01.2008;
 - mancata presentazione da parte della Ditta del piano di caratterizzazione per l'area in cui ricade l'installazione in esame, come da richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), avanzata con nota, prot. n. 27211/TRUDINII del 6 settembre 2011;
- la Ditta ha evidenziato:
- di avere già ottemperato a quanto prescritto dal MATTM per il sito in esame, avendo già provveduto in data 22.10.2012 a trasmettere il piano di caratterizzazione richiesto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento in corso presso il MATTM, per la rispettiva valutazione;
 - che la variante presentata non prevedeva realizzazioni di nuovi edifici o ampliamenti su nuove aree rispetto a quelle già autorizzate;
 - che il sito era inserito in classe di pericolosità c2, corrispondente a "Siti dove non si sono osservati fattori di criticità ambientale";
- la Regione Lazio ha inteso aggiornare i lavori della Conferenza Decisoria a data da destinarsi, interrompendo i termini del procedimento fino alla ricezione della documentazione integrativa, necessaria anche per l'ottenimento dei pareri degli Enti suddetti, come dalla suddetta richiesta della Provincia di Frosinone, nonché di ulteriori richieste della stessa Provincia di Frosinone e di ARPA Lazio;
- che successivamente alla seduta della Conferenza dei Servizi del 23.10.2012, l'iter procedurale per l'approvazione della perizia di variante sostanziale si è articolato come segue:
- il MATTM, Direzione generale per la tutela del Territorio e delle risorse idriche, a seguito della trasmissione del verbale della conferenza di cui al capoverso precedente, non ha dato risposta sullo stato della procedura di approvazione del piano di caratterizzazione del sito in esame;
 - con D.M. n.7 dell'11.01.2013, il MATTM ha declassato il SIN della Valle del Sacco a SIR - Siti di Interesse Regionale, trasferendo all'area regionale competente, gli oneri della verifica e della bonifica, con le relative competenze, stabilendo che le Regioni territorialmente interessate sarebbero dovute subentrare nella titolarità dei relativi procedimenti;
 - con nota prot. n. 44444/TRI/DI/V11 del 4 dicembre 2012, il MATTM ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "bacino del fiume Sacco" del 30/10/2015, e, nel prendere atto della documentazione trasmessa dai soggetti interessati, ha segnalato la necessità che gli stessi ottemperassero puntualmente a quanto prescritto nella citata nota prot. n. 27211/TRI/DI del 6/09/2011";
 - con nota prot. n. 45071/TRINII del 5 dicembre 2012, il MATTM, con riferimento al Piano di Caratterizzazione trasmesso dalla Ditta in data 22.10.2012 (prot. MATTM n. 31088 del

3/10/2012), ha espresso parere positivo all'inizio delle attivita di caratterizzazione, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota ministeriale stessa, salvo diverso parere degli Enti competenti;

- l'Area regionale "Ciclo Integrato dei Rifiuti", nel rispetto di quanto stabilito nel corso della Conferenza dei Servizi del 23.10.2012, con nota n. prot. n. 89912 del 09/06/2014 inviata a tutti gli Enti interessati, oltre a trasmettere i documenti integrativi consegnati dalla Ditta, in particolare ha espresso quanto segue:
 - ha richiesto informazioni sullo stato del procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione sul sito stesso, all'Area regionale "Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati", nel frattempo subentrata per competenza al procedimento avviato dal Ministero, dopo la decisione di declassare il SIN della Valle del Sacco a SIR, con D.M. n. 7 dell'11.01.2013;
 - ha comunicato la conferma dell'interruzione dei termini del procedimento, stabilendo di aggiornare i lavori della Conferenza dopo avere acquisito il parere favorevole sull'approvazione del piano di caratterizzazione dall'Area regionale a cui ha inviato la nota stessa.
- con nota del 05.02.2014, acquisita al protocollo regionale al n. 83912/GR/16 dell'11.02.2014, la Ditta ha trasmesso la seguente documentazione integrativa richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23.10.2012;
 - Relazione;
 - *Allegati:*
 - Allegato 1: Scheda C.9 del PMeC aggiornata
 - Allegato 2: Elaborato grafico Tav. C8-C10
 - Allegato 3: Schemi a blocchi A25 e C7 aggiornati
 - Allegato 4: Schede AIA B.9.1.c e B.9.2.
 - Allegato 5: Scheda AIA A8 Individuazione territoriale dell'insediamento
 - Allegato 6: Schede C.15 e C.16 del PMeC aggiornate
 - Allegato 7: Relazione E03 — operazioni e gruppi di miscelazione
 - Allegato 8: Schede di trattamento
 - Allegato 9: Schede di concentrazione massime
 - Allegato 10: Relazione tecnica specifica e allegati (P&I)
 - Allegato 11: Scheda prova di miscibilità
 - Allegato 12: Scheda di miscelazione
 - Allegato 13: Documentazione inerente le Emissioni sonore costituita da:
 - B 23: Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
 - B 24: Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;
 - C 12: Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
 - D 8: identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.

Allegato 14: Tabella C.5 del PMeC aggiornata

Allegato 15: Tabella C.6 del PMeC aggiornata

Allegato 16: Tabella C.7 del PMeC aggiornata

Allegato 17: Tabella C.12 del PMeC aggiornata

Allegato 18: Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera proposta progettuale

Allegato 19: Verifica dimensionale dell'impianto chimico-fisico pericolosi

- *Elaborati grafici:*

- T0 (A13-A14-A15-A26): Inquadramento territoriale
- T03A: Planimetria Impianti ed apparecchiature - Ante Operam
- T03B: Planimetria Impianti ed apparecchiature - Post Operam
- B19-B21: Planimetria Reti idriche e Fanghi e additivi – Ante Operam
- B20: Emissioni in atmosfera - Ante Operam
- B22: Planimetria - Aree di stoccaggio Ante Operam
- B23: Planimetria Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore – Ante Operam;
- C8-C10: Planimetria Reti Idriche Fanghi Additivi - Post Operam
- C9: Planimetria Emissioni in atmosfera - Post Operam
- C11: Planimetria Aree di stoccaggio - Post Operam
- C12: Planimetria Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore - Post Operam;

- P&I - Progetto di adeguamento funzionale impianto di depurazione rifiuti liquidi non pericolosi – Ante Operam;
 - P&I - Progetto di adeguamento funzionale impianto di depurazione rifiuti liquidi non pericolosi – Post Operam;
 - Studio di dispersione degli inquinanti
 - Sintesi non tecnica
- con nota prot. n. 83912 del 09.06.2014, l'Area Regionale “Ciclo Integrato dei rifiuti” ha trasmesso la documentazione di cui sopra, agli Enti interessati al rilascio del parere di competenza;
- con nota dell'Area regionale “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, prot. n. GR/02/16/364904 del 25/06/2014, inviata alla Ditta, è stato specificato che la variante sostanziale A.I.A. + V.I.A., comportando una rivisitazione completa dell'autorizzazione in essere, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 46/2014, avrebbe avuto valore anche come riesame e rinnovo dell'autorizzazione stessa con scadenza 30/06/2017; con la nota stessa è stato stabilito che alla conclusione del procedimento si sarebbe provveduto con apposito provvedimento entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i., fermo restando la necessità di acquisire i preliminari chiarimenti richiesti all'Area regionale “Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati”, nonché i pareri sino ad allora acquisiti;
- la Ditta, con nota datata 11.03.2015, trasmessa via PEC in data 12.03.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 142468/16 del 16.03.2015, ha ribadito la richiesta di rilascio dell'atto autorizzativo, considerata l'avvenuta acquisizione dei pareri già espressi dagli Enti preposti e la

presenza del parere favorevole con prescrizioni da parte del MATTM sul sito SIN della Valle del Sacco, identificato con prot. n. 0045071 - 05.12.2012 – TRI – VII;

- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota prot. n. GR/02/16/142468 del 31/03/2015, inviata al MATTM, agli Enti interessati e alla Ditta, con riferimento alla nota del Ministero di cui al capoverso precedente, nel rilevare il notevole tempo trascorso dalla richiesta avanzata dalla Ditta stessa e della difficoltà procedurale per stabilire a chi, tra Stato e Regione, spettassero le competenze di esame e di verifica del Piano di caratterizzazione, ha evidenziato quanto segue:
 - che il parere espresso dal MATTM sul sito SIN della Valle del Sacco, rilasciato in riscontro al Piano di Caratterizzazione trasmesso dalla Ditta con nota prot. ministero n. 31088 del 30.10.2012, aveva stabilito, che le attività di caratterizzazione potessero utilmente iniziare, salvo diverso parere degli Enti competenti;
 - che si rendeva necessario rispettare le prescrizioni contenute nel parere del MATTM di cui al capoverso precedente e che la Provincia di Frosinone e l'ARPA Lazio comunicassero ogni "informazione utile derivante dai controlli di competenza", per eventuali "ulteriori osservazioni/prescrizioni" da parte del Ministero medesimo;
 - che si rendeva necessario che gli Enti a cui il MATTM aveva inviato il parere di cui trattasi con la nota ministeriale sopra citata prot. n. 45071/TRINII del 5/12/2012, informassero la Regione su eventuali pareri già comunicati al Ministero, ovvero che procedessero ad esprimere e comunicare a quest'ultimo le valutazioni richieste dal Ministero stesso, dandone comunicazione anche all'Area regionale competente, stabilendo che trascorsi 30 giorni dal ricevimento della nota senza ricevere alcuna notizia in merito, si sarebbe provveduto a convocare la conferenza dei servizi decisoria;
- l'Arpa Lazio, Sezione di Frosinone, in riscontro alla nota regionale di cui al capoverso precedente, con nota del 30/04/2015, prot. n. 0035525, acquisita al protocollo regionale al n. 238320/16 del 30.04.2015, ha evidenziato la necessità che le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA stessa fossero poste in essere sulla base di un documento unitario del Piano della Caratterizzazione, uniformato alle indicazioni formulate dal MATTM con la nota prot. 45071 del 05.12.2012 ed approvato nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di potere esprimere un parere compiuto sul Piano della Caratterizzazione stesso, rilevando, infine, la necessità di un tempo di almeno 30 giorni per l'invio dello stesso;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota prot. n. GR/02/16/261540 del 13/05/2015, facendo anche riferimento alla nota di ARPA Lazio di cui al capoverso precedente, ha convocato la Conferenza decisoria per il giorno 12.06.2015;
- in data 12.06.2015 si è svolta la prevista Conferenza dei Servizi, convocata con la nota di cui al capoverso precedente, durante la quale, nel prendere atto dell'assenza degli Enti invitati a partecipare ed avere riassunto l'iter procedurale in atto, è stato svolto quanto segue:
 - o si è data informazione:

- della comunicazione da parte del Comune di Ceccano di non potere partecipare alla Conferenza dei Servizi, espressa con nota n. 106664 del 10.06.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 317064/16 dell'11.06.2015;
 - del contenuto della suddetta nota dell'ARPA Lazio, sezione di Frosinone, prot. 0035525 del 30.04.2015;
 - della nota dell'ARPA Lazio, Direzione Centrale, dell'11.06.2015, prot. 0047819, trasmessa via PEC in pari data ed acquisita al protocollo regionale al 321258/16 del 12 giugno 2015, con la quale è stato comunicato che la valutazione di competenza sarebbe stata trasmessa nel più breve tempo possibile;
 - dell'avvenuta presentazione del Piano di Caratterizzazione da parte della Ditta e del successivo parere positivo con prescrizione da parte del Ministero, sopra richiamato, evidenziando la necessità che lo stesso venisse assoggettato alle attività di verifica e controllo di competenza dell'ARPA;
 - dei seguenti adempimenti svolti o da svolgere da parte della Ditta:
 - avvenuta approvazione del progetto, presentato nel corso dell'anno 2012, da parte del competente ufficio dei VVFF di Frosinone (in attesa del rilascio CPI);
 - esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, susseguiti alle prescrizioni rilasciate dal competente ufficio dei VVFF di Frosinone;
 - avvenuta trasmissione a tutti i soggetti intervenuti alla Conferenza dei Servizi del PdMC e del Protocollo di Miscelazione, unitamente alle Schede di trattamento effettuate nel corso del 2014;
- o è stato evidenziato quanto segue:
- che la conclusione della Conferenza dei Servizi era subordinata all'acquisizione del parere dell'ARPA Lazio, della completezza della documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'installazione in relazione al parere del Ministero, nonché dall'avvenuta attuazione da parte della Ditta di eventuali prescrizioni richieste da Amministrazioni Pubbliche, per parti impiantistiche soggette ad autorizzazioni, o per altre motivazioni;
 - la necessità da parte della Ditta di eseguire la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
 - l'avvenuta scadenza dei termini per la conclusione del procedimento di rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, stabiliti, in base al titolo III-bis della parte seconda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-quater, entro un tempo massimo di 150 giorni dall'avvio;
 - in relazione al notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento e tenuto conto delle difficoltà operative più volte espresse da parte dell'ARPA Lazio, la necessità che l'Agenzia potesse esprimere il parere di competenza entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del citato documento unitario uniformato alle indicazioni formulate dal MATTM, dopo avere concordato alcuni aspetti contenuti in tale documento con la Ditta (come previsto al capoverso 3) del parere del Ministero) e sottolineando che ulteriori ritardi avrebbero potuto esporre l'Autorità competente ad un contenzioso, con eventuale richiesta di risarcimento di danni da parte della Ditta;
 - per quanto espresso al punto, la disponibilità da parte della Ditta ad impegnarsi a predisporre nel più breve tempo possibile il documento unitario suddetto, fermo restando che la stessa Ditta precisava di avere già trasmesso a suo tempo, sia all'ARPA che agli altri Enti, il

medesimo Piano di Caratterizzazione inviato al Ministero e che in tale Piano erano contenute proposte per l'esecuzione di carotaggi (in parte per la verifica degli eventuali inquinamenti presenti nel sottosuolo e in parte per il posizionamento di piezometri per la verifica di eventuali inquinamenti nelle falde), oltre che per le modalità di analisi di eventuali inquinanti da analizzare;

- la disponibilità da parte della Ditta a concordare con l'organo tecnico dell'ARPA eventuali proposte ritenute opportune dall'ARPA stessa, ribadendo la necessità che ciò venisse definito nel più breve tempo possibile;
- con nota prot. n. 443281 del 12 agosto 2015, la Regione Lazio "Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti Area Ciclo Integrato dei Rifiuti" ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.06.2015, che, tra l'altro, aveva stabilito che l'Agenzia potesse esprimere il parere di competenza entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del citato documento unitario, uniformato alle indicazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, concordando con la Ditta alcuni aspetti contenuti nel documento stesso, così come previsto al capoverso 3) del parere del Ministero;
- l'ARPA Lazio Sezione di Frosinone:
 - con nota prot. n. 67069 del 20.08.2015, acquisita al prot. regionale n. 452957 GR/02/16 del 21.08.2015, in riscontro alla suddetta nota regionale, n. prot. n. 443281 del 12 agosto 2015, con riferimento al Piano della Caratterizzazione trasmesso dalla Ditta, ha rinvia a quanto già comunicato con la propria citata nota prot. n. 0035525 del 30.04.2015, ribadendo la necessità di trasmissione del documento unitario uniformato alle indicazioni formulate nel dettaglio dal MATTM;
 - con nota prot. n. 0081815 del 15.10.2015, acquisita al prot. regionale n. 556458/16 del 16.10.2015:
 - ha ribadito ancora quanto già espresso con la citate proprie note n. 0035525 del 30.04.2015 e n. 67069 del 20.08.2015, e nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 12.06.2015, circa la necessità di acquisire un Documento Unitario da parte della Ditta;
 - ha evidenziato come la documentazione trasmessa dalla Ditta Rizzi all'ARPA con nota prot. n. 09/2015/BS/53 del 01/10/2015, acquisita al prot. ARPA n. 77968 del 05/10/2015 - allegato 14, non costituiva un documento unitario, ma conteneva solo delle osservazioni, punto per punto, alle richieste formulate dal Ministero con nota prot. n. 45071/TRINII del 05/12/2012;
 - ha evidenziato l'impossibilità di provvedere all'invio del preventivo relativo alle spese da sostenere per espletare le competenti attività di controllo e verifica unitamente alla Ditta e, conseguentemente, ha comunicato di non partecipare al campionamento che la Ditta stessa aveva comunicato di volere effettuare a partire dal 19 ottobre 2015;
- con nota prot. n. 2015/10/SB/061 del 16.10.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 558627/16 del 19.10.2015, la Ditta ha comunicato il rinvio delle attività programmate per il

giorno 19 ottobre 2015, nonché l'invio di un nuovo cronoprogramma, sulla base di un documento unitario concordato con ARPA Lazio;

- con nota prot. n. 85641 del 29.10.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 584991/GR/03/16 del 29.10.2015, ARPA Lazio Direzione Centrale, nel ribadire quanto già espresso da ARPA Lazio Sezione di Frosinone con la sopra citata nota prot. n. 81815 del 15.10.2015, ha chiesto all'Autorità Competente se gli interventi di modifica alla attività in esercizio potessero ritenersi compatibili con gli interventi connessi al procedimento di bonifica in corso;
- con nota prot. n. 11/2015/BS/68 del 03.11.2015 acquisita al protocollo regionale al n. 597031/16 del 04.11.2015, la Ditta, facendo seguito anche alla richiesta espressa alla citata nota ARPA Lazio Sezione di Frosinone, prot. n. 81815 del 15.10.2015, ha trasmesso il documento unitario, uniformato alle indicazioni formulate dalla citata nota del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, prot. 0045071 del 05/12/2012", nonché il cronoprogramma delle attività da svolgere, stabilendo un termine di 20 giorni di preavviso per comunicare l'inizio delle attività medesime;
- con nota prot. 11/2015/SB/76 del 18.11.2015, acquisita al protocollo n. 641023/16 del 23.11.2015, la Ditta ha prodotto una Relazione, dal titolo "Verifica Assoggettabilità alla Relazione di Riferimento", a firma dell'ing. Domenico Cataldo, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Avellino al n. 1689, nella quale, richiamando il D.M. n. 272 del 13.11.2014 e la Circolare del MATTM prot. 0012422/GSB del 17.06.2015, è stato dichiarato che la Ditta non è tenuta alla presentazione della Relazione di Riferimento, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2005 e ss.mm.ii, e previsto dall'art. 29 ter, comma 1, lettera m del medesimo D.lgs;
- con nota, prot. n. GR/02/16/585345 del 24.11.2015, l'Area competente "Ciclo Integrato dei Rifiuti", ha provveduto a trasmettere il suddetto Documento unitario agli Enti interessati, rispondendo altresì alla nota ARPA Lazio Direzione Centrale, prot. n. 584991/GR/03/16 del 29.10.2015, circa l'inapplicabilità del comma 10 dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per l'installazione in questione;
- con nota n. 0097867 del 10.12.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 687143/16 del 11.12.2015, l'ARPA Lazio, Sezione di Frosinone, con riferimento al Documento Unitario predisposto dalla Ditta, ha espresso il richiesto proprio parere di competenza, evidenziando che lo stesso era stato elaborato nel rispetto delle prescrizioni formulate dal MATTM con nota prot. n. 45071/TRI/VII del 05.12.2013, rilevando, tuttavia, la necessità di procedere alle attività di verifica e controllo, sulla base del Piano di caratterizzazione approvato nelle forme previste dalla Normativa vigente, e, dopo l'accettazione da parte della Ditta, del preventivo relativo alle spese da sostenere per l'espletamento delle competenti attività di verifica e controllo, successivamente all'invio del preventivo stesso da parte dall'ARPA medesima;
- con nota n. 0099708 del 16.12.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 702423/16 del 17.12.2015, l'ARPA Lazio Direzione Generale, ha espresso il richiesto proprio parere di competenza a detto Documento Unitario, predisponendo una serie di osservazioni e prescrizioni a carico della Ditta;

- con nota prot. n. 13357 del 13.01.2016, l'Area competente “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, ha trasmesso alla Ditta il parere di ARPA Lazio, Direzione Generale, di cui al capoverso precedente, al fine di consentire alla stessa Ditta, di provvedere a quanto in esso stabilito;
- con nota prot. n. 02/2016/SB/008 del 03.02.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 65226/16 dell'08.02.2016, la Ditta, facendo seguito a colloqui intercorsi con gli uffici regionali, in sostituzione della sopra indicata Relazione, dal titolo “Verifica Assoggettabilità alla Relazione di Riferimento”, ne ha trasmesso un'altra, sempre a firma dell'ing. Domenico Cataldo, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Avellino al n. 1689, con la quale è stato ribadito quanto già espresso in merito in precedenza, ma sulla base di un'Analisi condotta nel rispetto dell'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13.11.2014;

VISTA la Determinazione n. G03201 del 04/04/2016, di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale AIA n. B2858 del 30.06.2009, con procedura integrata AIA+VIA, ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per ampliamento e/o ristrutturazione dell'impianto, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti;

TENUTO CONTO che in riscontro alla nota della Regione Lazio, prot. n. GR/02/16/13357 del 13.01.2016, con la quale si chiedeva di ottemperare a quanto richiesto da ARPA Lazio con la citata nota prot. n. 0099708 del 16.12.2015, nonché in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Determinazione di conclusione del procedimento n. G03201 del 04/04/2016, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa, con nota del 30.04.2016, acquisita al prot. regionale al n. 226302/16 del 02.05.2016, contenente:

- Scheda_B14
- Tabella_C12
- Gruppo Miscelazione_NPP1
- Gruppo Miscelazione_NPP3
- Gruppo Miscelazione_NP
- Allegato 3_C7
- Gruppo Miscelazione_G
- Relazione tecnica a firma ing. Cataldo
- Relazione Piezometro P3
- Allegato 20
- Relazione D8
- Relazione B24;

VISTE le successive note della Ditta del 27.06.2016 e del 12.07.2016, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 341454/24/01 del 28.06.2016 e n. 368383/24/01 del 12.07.2016, con le quali la Ditta, così come prescritto con la determinazione di chiusura del procedimento n. G03201 del 04/04/2016, ha trasmesso la relazione tecnica cartacea a firma dell'ing. Domenico Cataldo, iscritto all'Albo professionale degli ingegneri della provincia di Avellino al n. 1689, atta a fornire un “Documento unitario e univoco”, comprensivo di tutte le integrazioni presentate nel corso della Conferenza dei Servizi, nonché il Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTE le successive note della Ditta del 18.08.2016 e del 06.09.2016, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 442164 del 01.09.2016 e n. 448262 del 06.09.2016, inerente la programmazione delle attività riguardanti il Piano di Caratterizzazione;

VISTA la nota di ARPA Lazio sez. di Frosinone prot. 0065014 del 05.09.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 445756 del 05.09.2016, inerente la programmazione delle attività riguardanti il Piano di Caratterizzazione, con riferimento alla precedente nota ARPA prot. n. 97867 del 10.12.2015, sopra richiamata;

VISTA la nota regionale n. U. 0510370 del 12.10.2016, con la quale, al fine di acquisire il relativo parere è stata inoltrata ad ARPA Lazio Direzione Centrale, la documentazione sopra richiamata, trasmessa dalla Ditta in ottemperanza a quanto indicato nella citata Determinazione di chiusura della Conferenza dei Servizi, che a sua volta, teneva conto di quanto richiesto da ARPA Lazio Direzione Generale con nota n. 0099708 del 16.12.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 702423/16 del 17.12.2015;

RILEVATO che ARPA Lazio Direzione Centrale, prot. 0078661 del 20.10.2016, in risposta alla nota regionale di cui al precedente capoverso, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 529674 del 21.10.2016, ha ritenuto di non rilasciare il proprio parere sulla documentazione trasmessa dalla Ditta, per le motivazioni indicate di seguito, evidenziando l'avvenuta adozione del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, con esito positivo con prescrizioni:

- si intendono esauriti gli adempimenti posti in capo all'Agenzia dalla normativa vigente in relazione al rilascio del parere di competenza, che ai sensi dell'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/06 viene acquisito nell'ambito della Conferenza dei servizi,;
- spetta all'Autorità Competente ogni decisione e attività a seguito della chiusura dei lavori della Conferenza dei servizi, oltre che la valutazione della coerenza di quanto trasmesso dalla Ditta con la citata nota 04/2016/SB/058, avendo di fatto l'Autorità stessa valutato da un punto di vista tecnico/amministrativo non ostative le carenze di cui alla nota ARPA, prot. n. 99708 del 16.12.2015, che la documentazione trasmessa dalla Ditta doveva sanare;

RITENUTO, con riferimento al capoverso precedente, che sia opportuno precisare che la chiusura della conferenza dei servizi è stata subordinata all'espressione del parere di competenza da parte di Arpa Lazio, e che le prescrizioni che verranno rilasciate dall'ARPA medesima sul PdMeC saranno comunque recepite dall'Autorità competente con apposito atto successivo ed integrativo della AIA medesima, fermo restando quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'istanza, come modificato dalla Ditta nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'atto autorizzativo;

RILEVATO che la Ditta, con nota prot. 10/2016/SB/110 del 17/10/2016, ha comunicato alla Regione la necessità di effettuare una manutenzione straordinaria sui piezometri esistenti all'interno dell'impianto, supportando tale richiesta con le motivazioni di seguito riportate, espresse in una relazione allegata alla nota, a firma del geologo Dott. Vito Moles, iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Campania con il numero 956:

- necessità, riscontrata nel corso della attività di monitoraggio della falda ai fini della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, di rendere più agevolmente accessibili i piezometri per le operazioni di misurazione;

- l'impossibilità di utilizzare pompe sommerse per il campionamento della falda a profondità maggiori di quella cui si attesta il pelo libero della stessa, causa il ridotto diametro interno di 5,5 cm delle canne piezometriche, in materiale plastico, non permette di poter monitorare con metodologie standard la qualità del corpo idrico sotterraneo;
- necessità di realizzare due nuovi fori di misurazione ubicati nelle immediate adiacenze di quelli in essere, in modo da potere correttamente ottemperare alle prescrizioni contenute nel PMeC allegato all'AIA B2858/2009 e a quello aggiornato;

VISTA la nota, prot. 12/2016/SB/126 del 19/12/2016, acquisita al protocollo regionale al n. I.0630752 del 19.12.2016, con la quale nel comunicare e documentare l'avvenuta installazione dei nuovi piezometri, la Ditta chiedeva di potere mettere in funzione i piezometri stessi;

VISTA la nota regionale prot. U642593 del 23.12.2016 con la quale si acconsentiva alla richiesta della Ditta di cui al precedente capoverso;

VISTA la Determinazione G13085 dell'08.11.2016, avente per oggetto - Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Istanza di procedura integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.1 c. 21 della L.R. 14/08, redatta in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. - Intervento "Piattaforma polivalente per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", Comune di Ceccano (FR), viale dell'Industria 32, con la quale, relativamente al procedimento di cui trattasi, è stata espressa la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con l'indicazione delle seguenti verifiche di ottemperanza a carico della Ditta:

- *Per l'aspetto relativo al rischio idraulico - Richiesta di aggiornamento e acquisizione del parere dell'autorità di Bacino competente per l'accertamento di conformità e per le specifiche prescrizioni di sicurezza, considerato che nella relazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 2015, relativamente al fiume Sacco, è stato rilevato che la situazione di maggiore criticità è costituita dalla presenza di estese aree di pericolosità a monte dell'abitato di Ceccano che interessano zone a destinazione industriale di significative dimensioni e che, di conseguenza, risulta possibile che l'inondazione diventi veicolo di trasporto in alveo di sostanze tossiche e/o comunque capaci di incidere sulla qualità delle acque e dei suoli;*
- *Per l'aspetto relativo al rischio di incidente rilevante connesso alla presenza in prossimità dell'impianto Ovegas srl – Conferma della compatibilità dell'ampliamento in progetto attraverso la coerenza con la specifica normativa, al fine di verificare la possibilità della coesistenza sostenibile di nuove attività, in particolare la gestione di rifiuti pericolosi, con stabilimenti a rischio di incidente rilevante;*
- *Verifica dell'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei VVF ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 inerente l'esame di progetti che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;*

- *Verifica dell'idoneità della viabilità di accesso all'area di impianto in funzione della gestione delle emergenze della vicina attività ad incidente rilevante;*
- Verifica della uniformazione al Piano di emergenza della Ovegas srl, come richiesto dal Comune di Ceccano con prot.n. 2008/11 del 21/09/2011.

PRESO ATTO che con la citata Determinazione G13085 dell'08.11.2016, oltre al rispetto dei termini per l'esecuzione delle opere richieste, è stato stabilito, tra l'altro, che in fase di A.I.A. la Ditta deve recepire le prescrizioni di sopra, demandando all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti la vigilanza al loro rispetto, segnalando tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, base alla richiesta della Ditta le opere di adeguamento impianti e quelle di nuova realizzazione avverranno in base alle fasi di seguito indicate, secondo tempistiche che saranno comunicate preventivamente all'Autorità competente per l'acquisizione della necessaria autorizzazione:

1. Ampliamento quantitativo e qualitativo dei rifiuti in ingresso non pericolosi al trattamento chimico/fisico e biologico;
2. Adeguamento della tettoia 6 con la realizzazione del bacino di raccolta per stoccaggio materie prime a servizio dell'impianto - realizzazione nuova area deposito cisternette pulite (riguarderà solo rifiuti non pericolosi);
3. Ammodernamento *capannone industriale 4* – area lavorazione Z;
4. Sistemazione *tettoia 2* per attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non;
5. Progettazione ed Installazione impianto di aspirazione E5; la portata varierà in funzione delle condotte che nel tempo verranno convogliate nello stesso; in conseguenza, si procederà a collaudi parziali fino al termine della realizzazione di tutto il progetto;
6. Ammodernamento *capannone industriale 1* per attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non - area D – A1 – A2 – B;
7. Sistemazione *capannone industriale 3* per attività di stoccaggio rifiuti non pericolosi - area lavorazione 01-02;
8. Realizzazione impianto di trattamento emulsioni, impianto di trattamento chimico/fisico per rifiuti pericolosi e impianto di bonifica contenitori/cisterne - *capannone industriale 3 – tettoia 2*;
9. Progettazione e realizzazione impianto di stabilizzazione/solidificazione area lavorazione K e realizzazione area stoccaggio rifiuti trattati area E;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con riferimento alla necessità di ottemperare ad alcune delle prescrizioni espresse nel suddetto Atto di Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota n. prot. n. U. 609739 del 06/12/2016, ha richiesto il parere di competenza all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, mentre con nota n. U. 0609712

del 06/12/2016 ha richiesto alla Ditta una relazione in merito all'aspetto legato al rischio di incidente rilevante connesso alla presenza in prossimità, dell'impianto Ovegas Srl;

PRESO ATTO, con riferimento a quanto espresso al capoverso precedente, che la Ditta ha provveduto alle verifiche di ottemperanza richieste in sede di rilascio di pronuncia V.I.A., per le seguenti motivazioni:

- *Per l'aspetto relativo al rischio idraulico* – L'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno, con nota n. 197 del 12.01.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I 017833 del 13.01.2017, in riscontro alla suddetta nota regionale prot. n. U. 609739 del 06/12/2016, ha confermato integralmente il parere favorevole con prescrizioni, già reso con nota prot. n. 8966 del 18/10/2011, evidenziando per l'area interessata dall'impianto della Ditta la non applicabilità delle Misure di Salvaguardia del PGRA, continuando ad applicarsi le Norme di Attuazione del PsAI-Ri, e rilevando, in particolare, quanto segue:
 - *nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio idraulico [PsAI-Ri], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/07 n. 122), come già precisato nel precedente parere, l'impianto in oggetto ricade in un'area inondabile per piene d'intensità eccezionale (T, = 300 anni o piena storica) del fiume Sacco, classificata come Fascia C in condizioni di rischio R1;*
 - *nell'ambito delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione [PGRA] - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (Direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), approvato in data 03/03/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, integrato con i rappresentanti delle Regioni del Distretto, lo stesso impianto ricade in aree classificate come Area di pericolosità bassa - P1 in condizioni di Rischio medio — R2;*
 - *il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, nella seduta del 03/07/2014, ha adottato (ex art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) "Misure di Salvaguardia per aree soggette a pericolosità idraulica - Bacino Volturno e Liri-Garigliano", il cui ambito territoriale di applicazione, come chiaramente risulta dall'art. 1 delle stesse misure di salvaguardia, nonché dall'avviso di adozione pubblicato sulla G.U. n. 172 del 27/07/2015, "...è costituito da tutte le aree di pericolosità di alluvione perimetrare all'interno del Distretto dell'Appennino Meridionale così come risultanti dalle relative mappe, ad esclusione di quelle già mappate all'interno dei Piani Stralcio approvati e vigenti, rispettivamente per i suddetti bacini idrografici", in altri termini l'ambito territoriale di applicazione è costituito dalle c.d. aree bianche, ossia quelle aree ricadenti all'interno del perimetro di aree di pericolosità di alluvioni delimitate nelle mappe del PGRA e riferite ad aste fluviali non studiate nei Piani Stralcio;*
- *Per l'aspetto relativo al rischio di incidente rilevante connesso alla presenza in prossimità dell'impianto Ovegas srl* - La Ditta, con nota Prot. n. 01/2017/SB/004 in data 27/01/2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0043557 del 30/01/2017, in risposta alla suddetta nota regionale n. U. 0609712 del 06/12/2016, ha trasmesso uno studio di sicurezza ai sensi art. 12 del D.Lgs. 105/15 "attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", a firma dell'Ing. Pantanella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Frosinone al n. 1097, Sez. A, il quale ha dichiarato che l'installazione non ricade tra i soggetti di cui all'applicazione del D.Lgs. 105/2015, e, che, non sussistono ulteriori aggravi di

rischio, in conseguenza dell'attività da svolgere all'interno della stessa, sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi;

VISTA la nota della Ditta, prot. 12/2016/SB/129 del 21/12/2016, acquisita al protocollo regionale al n. 77083 del 14.02.2017, con la quale è stata trasmessa una Relazione tecnica a firma Dott. Geologo Vito Moles, iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania con numero 956, elaborata sulla base del Modello Concettuale Definitivo e dei Risultati delle Indagini Ambientali, relative alle attività di caratterizzazione svolte nel sito sul quale è ubicata l'installazione, dalla Ditta medesima congiuntamente all'ARPA di Frosinone;

RILEVATO che il suddetto Dott. Geologo Vito Moles nella Relazione Tecnica di cui al precedente capoverso ha evidenziato che la stessa:

- è stata elaborata con il recepimento, *“per quanto applicabile alle attività in parola”*, delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella nota del MATTM, prot. 45071 – 05/12/2012 – TRI VII, ed in osservanza a quanto richiesto nel corso della Conferenza dei Servizi, con note della Provincia di Frosinone prot. 85545 del 25/07/12 e del Comune di Ceccano prot. 14618/12 dell'11/07/12, in relazione alle attività di sub-perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” richiesta dal MATTM. Tale richiesta è stata espressa con nota, prot. ministero n. 31088 del 30.10.2012, che stabiliva che le aziende individuate nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati presentassero “il Piano di Caratterizzazione delle aree di propria competenza”, da redigere ai sensi dell'allegato 2 Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06;
- contiene uno studio, contenente le informazioni di seguito riportate, finalizzato a delineare il Modello Concettuale Definitivo del sito e ad illustrare i risultati delle Indagini, così come definiti dall'allegato 2 al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06:
 - Inquadramento Ambientale dell'area e storia del sito;
 - Descrizione delle attività espletate, con riferimento alle sostanze utilizzate ed ai rifiuti generati;
 - Dati ambientali quantitativi disponibili;
 - Interferenze della attività con le matrici ambientali;
 - Scenario di potenziale contaminazione;
 - Indagini Ambientali effettuate (tipologia, numero, ubicazione) relative alla matrice suolo e acque sotterranee;
 - Risultati delle indagini e verifica del rispetto delle CSC di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06;
- contiene risultati delle indagini conclusive previste nel piano di caratterizzazione da cui emergono determinazioni analitiche, effettuate per il suolo e per le acque sotterranee, che evidenziano rispettivamente il rispetto ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle CSC riportate nella colonna B relativa ai siti ad uso commerciale e industriale, nonché ai valori limite di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/06;

PRESO ATTO che in risposta ai risultati del Piano di Caratterizzazione, ARPA Lazio ha trasmesso la nota n. 0018886 del 10.03.2017, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. I.0137079.16-03-2017 con la quale è stata trasmessa una relazione sui risultati delle analisi sui campioni di terreno e di acqua prelevati in contraddittorio con la Ditta, dalla quale è emerso quanto segue:

- gli accertamenti analitici effettuati da ARPA Lazio relativi ai campioni di suolo prelevati in contraddittorio non hanno evidenziato valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Colonna B (Siti ad uso Siti ad uso Commerciale e Industriale) Tab. 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- gli accertamenti analitici effettuati da ARPA Lazio relativi ai campioni di acqua sotterranea hanno evidenziato valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il parametro Tetrachloroetilene (nei piezometri denominati "PZ1Monte" e "PZ2Valle", concentrazione rilevata, rispettivamente: 1,6 ptg/l; e 1,9 µg/l; CSC: 1,1 µg/l);
- è stato evidenziato che dai risultati delle analisi condotte dalla Ditta e riportati nella suddetta Relazione Tecnica del Geologo Vito Moles, non emergono superamenti delle CSC previste dalla Tabella 1 col. B e Tabella 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per i parametri previsti nel Piano di Caratterizzazione;

PRESO ATTO che:

- in virtù dei risultati ottenuti dalle analisi effettuate dalla Ditta, come riportati nella suddetta Relazione Tecnica a firma del Geologo Vito Moles, emergono valori di non superamento delle CSC stabilite per i siti a destinazione industriale, quale quello in esame, che escludono la potenziale contaminazione del suolo di sedime dell'installazione e delle acque sotterranee ad esso soggiacenti, ciò con esplicito riferimento agli analiti ricercati in accordo con il Piano di Caratterizzazione approvato;
- dalle conclusioni della Relazione ARPA di cui al punto precedente emergono risultati positivi per quanto riguarda gli accertamenti analitici relativi ai campioni di suolo, mentre per quanto riguarda gli accertamenti analitici relativi ai campioni di acqua sotterranea emergono superamenti per il parametro Tetrachloroetilene, sui cui valori rilevati dovrà esprimersi nel merito il competente Ministero MATTM;

TENUTO CONTO di quanto espresso al punto precedente circa la necessità di reperire il parere sui risultati delle analisi delle acque sotterranee, da parte del competente Ministero MATTM, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 46/2014, si ritiene di non potere dare al presente atto in approvazione valore anche come riesame e rinnovo dell'autorizzazione stessa con scadenza 30/06/2017, così come era invece stato stabilito con nota dell'Area regionale "Ciclo Integrato dei Rifiuti", prot. n. GR/02/16/364904 del 25/06/2014, inviata alla Ditta;

RILEVATO che a seguito di trasmissione dei verbali delle sedute di Conferenza di Servizi su richiamati, agli Enti convocati in conferenza non sono pervenuti ulteriori pareri od osservazioni sostanzialmente modificativi rispetto a quelli già rilasciati;

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli delle altre amministrazioni invitate in conferenza di servizi che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6, 6bis e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alle conferenze di servizi convocate in sede decisoria;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento delle somme previste dal D.M. 24/04/2008 per le spese istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.956 del 11-12-2009, come verificato da copia del bonifico effettuato in data 23.06.2010;

RITENUTO di potere acconsentire alla richiesta della Ditta, avanzata con nota, prot. 07-2016-SB-084, acquisita al protocollo regionale al n. 404258 del 01.08.2016, con la quale è stato chiesto di innalzare il limite dal valore attuale fissato a 7 mg/Nm³ nell'autorizzazione vigente B2858/2009, al valore previsto nelle BAT di 50 mg/Nm³, in relazione al Piano di monitoraggio e controllo presentato in data 12/07/2016 prot. 07/2016/SB/078, e con riferimento al capitolo E.5.1.4 del D.M. 29 gennaio 2007 n. 3622 - Trattamento delle emissioni gassose - punto 57, che specifica "...per bassi carichi di COV il limite superiore può essere innalzato a 50 mg/Nm³";

RICHIAMATO il gestore dell'impianto sull'obbligo di osservare le condizioni tutte contenute nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, quest'ultimo come modificato dalla Ditta con nota PEC del 12.07.2016, prot. regionale n. 368383/24/01 del 12.07.2016, in base alle osservazioni di ARPA Lazio, espresse con nota prot. 080839 del 23.10.2012, prot. reg. n. 195695/04/13 del 25.10.2012 e con la successiva nota prot. n. 0099708 del 16.12.2015;

RITENUTO OPPORTUNO approvare la variante sostanziale richiesta comprensiva del Protocollo di Miscelazione esaminato nel corso della Conferenza dei Servizi e aggiornato dalla Società con nota PEC del 30.04.2016, prot. reg. 26302/16 del 02.05.2016, sulla base di quanto indicato nella nota ARPA Lazio, prot. n. 0099708 del 16.12.2015. Si specifica che la Società è obbligata ad adeguare tale Protocollo al Protocollo base di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, che sarà approvato dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO che la Ditta, in quanto inserita nel registro delle organizzazioni registrate EMAS, dovrà presentare le garanzie finanziarie a favore di questa Regione Lazio di importo pari al 50% di € 4.699.500,00, ovvero pari ad € 2.349.750,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017; tale Deliberazione, infatti, ha stabilito la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie dovute, di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS) e di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI ENISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di potere rilasciare l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'A.I.A. di cui trattasi, in linea con quanto riportato nella Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. G03201 del 04/04/2016, con le condizioni e i limiti emersi in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli con prescrizioni raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute, e, in particolare, con le osservazioni di ARPA Lazio e le prescrizioni espresse nel parere V.I.A. dall'Area regionale "Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale", nonché con riferimento alla documentazione presentata in fase di istanza, nel corso del procedimento e in quella successiva, di raccolta di quella esaminata e richiesta in sede di CDS;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono integralmente acquise e trascritte, relativamente all'installazione della Ditta "Rizzi Francesco", P.IVA 00748940608, con sede legale ed operativa nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, il progetto composto dagli elaborati tecnici, relazioni e PMeC, sopra richiamati, presentati dalla Ditta medesima nella fase istruttoria e nel corso della Conferenza dei Servizi, alcuni aggiornati nel rispetto di quanto disposto nel punto 2 della richiamata Determinazione n. G03201 del 04/04/2016 di chiusura del procedimento, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica Progettuale, dal titolo "Valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con Allegati:
 - Allegato n.1: Relazione tecnica specifica
 - Allegato n.2: Schede di trattamento
 - Allegato n.3: Scheda informativa di caratterizzazione e gestione rifiuti
 - Allegato n.4: Estratto libretto d'uso e manutenzione Mulino trituratore
 - Allegato n.5: Estratto libretto d'uso e manutenzione Pressa compattatrice
 - Allegato n.6: Scheda di scarico rifiuti
 - Relazione Tecnica "Caratterizzazione ed Analisi delle componenti ambientali e relazioni tra essi", con n. 7 Tavole cartografiche;
 - SCHEDE_A_ALL, SCHEDE_B_ALL, SCHEDE_B_POST, SCHEDE_B_RIF,
 - SCHEDE_C_ALL, SCHEDE_D_ALL,
 - SINTESI NON TECNICA
 - Studio di Dispersione degli Inquinanti in Atmosfera
 - STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE, con Allegati:
 - Allegato n.1: Carta del "Piano Territoriale Paesistico Regionale: Beni paesaggistici - Tavola B"
 - scala 1:5.000
 - Allegato n.2: Carta del "Piano Territoriale Paesistico Regionale: Sistemi ed Ambiti del paesaggio
 - Tavola A" scala 1:5.000
 - Allegato n.3: Carta delle Aree protette e della Rete Natura 2000
 - Allegato n.4: Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico- Rischio idraulico.
 - Carta delle fasce fluviali scala 1:10.000
 - Allegato n.5: Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico- Rischio idraulico. Carta del
 - Rischio scala 1:10.000
 - Allegato n.6: Relazione tecnica indagini fonometriche
 - E01 - Relazione Tecnica Generale (B.18-C.6)
 - E02 - Elenco Codici Cer
 - E03 - Operazioni E Gruppi Di Miscelazione

- E04 – Relazione Geologica E Idrogeologica
- E05 – Caratterizzazione ed Analisi delle Componenti Ambientali e Relazioni tra essi
- E06 – Istanza Aia Con Allegati
- E07 – Autorizzazione Integrata Ambientale
- E10 – Nulla Osta Modifiche
- E11 – Parere Di Compatibilità Paesaggistica
- T01 - Inquadramento Territoriale
- T02A - Aree di stoccaggio a.op.
- T02B - Aree di stoccaggio p.op.
- T03A - Impianti e App.a.op.
- T03B - Impianti e App. p.op.
- T04A - Emissioni a.op.
- T04B - Emissioni p.op.
- T05A - Reti idriche fanghi e additivi a.op.
- T05B - Reti idriche fanghi e additivi p.op.
- Integrazioni alla conferenza dei servizi del 23 ottobre 2012
- B19-B21 - Reti idriche fanghi e additivi a.op.
- C8-C10 - Reti idriche fanghi e additivi p.op.
-
- B20 – Emissioni in atmosfera a.op.
- B22 - Aree di stoccaggio a.op.
- B23 – Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore a.op.
- C9 - Emissioni in atmosfera p.op.
- C11 - Aree di stoccaggio p.op.
- C12 - Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore p.op.
- Relazione;
- *Allegati:*
 - Allegato 1: Scheda C.9 del PMeC aggiornata
 - Allegato 2: Elaborato grafico Tav. C8-C10
 - Allegato 3: Schemi a blocchi A25 e C7 aggiornati
 - Allegato 4: Schede AIA B.9.1.c e B.9.2.
 - Allegato 5: Scheda AIA A8 Individuazione territoriale dell'insediamento
 - Allegato 6: Schede C.15 e C.16 del PMeC aggiornate
 - Allegato 7: Relazione E03 — operazioni e gruppi di miscelazione
 - Allegato 8: Schede di trattamento
 - Allegato 9: Schede di concentrazione massime
 - Allegato 10: Relazione tecnica specifica e allegati (P&I)
 - Allegato 11: Scheda prova di miscibilità
 - Allegato 12: Scheda di miscelazione
 - Allegato 13: Documentazione inerente le Emissioni sonore costituita da:
 - o B 23: Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
 - o B 24: Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;

- C 12: Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
- D 8: identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.

Allegato 14: Tabella C.5 del PMeC aggiornata

Allegato 15: Tabella C.6 del PMeC aggiornata

Allegato 16: Tabella C.7 del PMeC aggiornata

Allegato 17: Tabella C.12 del PMeC aggiornata

Allegato 18: Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera proposta progettuale

Allegato 19: Verifica dimensionale dell'impianto chimico-fisico pericolosi

- *Elaborati grafici:*

- T0 (A13-A14-A15-A26): Inquadramento territoriale
- T03A: Planimetria Impianti ed apparecchiature - Ante Operam
- T03B: Planimetria Impianti ed apparecchiature - Post Operam
- B19-B21: Planimetria Reti idriche e Fanghi e additivi – Ante Operam
- B20: Emissioni in atmosfera - Ante Operam
- B22: Planimetria - Aree di stoccaggio Ante Operam
- B23: Planimetria Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore – Ante Operam;
- C8-C10: Planimetria Reti Idriche Fanghi Additivi - Post Operam
- C9: Planimetria Emissioni in atmosfera - Post Operam
- C11: Planimetria Aree di stoccaggio - Post Operam
- C12: Planimetria Punti di origine e zona influenza delle sorgenti sonore - Post Operam;

- P&I - Progetto di adeguamento funzionale impianto di depurazione rifiuti liquidi non pericolosi – Ante Operam;

- P&I - Progetto di adeguamento funzionale impianto di depurazione rifiuti liquidi non pericolosi – Post Operam;

- Studio di dispersione degli inquinanti

- Sintesi non tecnica

- Scheda_B14

- Tabella_C12

- Gruppo Miscelazione_NPP1

- Gruppo Miscelazione_NPP3

- Gruppo Miscelazione_NP

- Allegato 3_C7

- Gruppo Miscelazione_G

- Relazione tecnica a firma ing. Cataldo

- Relazione Piezometro P3

- Allegato 20

- Relazione D8

- Relazione B24

2. di rilasciare, ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29-octies, c. 4, e s.m.i., la presente autorizzazione all'istanza di modifica sostanziale AIA n. B2858 del 30.06.2009, con procedura integrata

AIA+VIA, ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per ampliamento e/o ristrutturazione dell'impianto, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti;

3. di autorizzare la Ditta, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata e come riassunto nella premessa, stabilendo fino da ora che le opere previste potranno essere realizzate per fasi successive, in base a specifiche richieste della Ditta medesima, comunque nell'osservanza dei tempi stabiliti dalla Determinazione autorizzativa AIA;
4. di stabilire che la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a chiusura del procedimento amministrativo di approvazione della modifica sostanziale dell'atto autorizzativo AIA n. B2858 del 30.06.2009, è di anni 16 a partire dalla data di rilascio del provvedimento medesimo, in coincidenza con la data di rinnovo e di riesame periodica, ai sensi del comma 3, lettera b) e del comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
5. di prescrivere alla Ditta di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, costituenti rispettivamente l'Allegato I e l'Allegato II del presente provvedimento che, insieme alle Appendici I, II, III, IV, dal titolo "Lista Codici CER - Operazioni da Eseguire", "Planimetria stoccaggi", "Planimetria emissioni in atmosfera", "Planimetria emissioni in corpo idrico", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di richiamare la Ditta all'osservanza ed al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
7. di stabilire che la Ditta, ai sensi dell'art. 29 sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 9-septies, a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies del medesimo articolo, entro 90 giorni dalla data del presente atto, è tenuta all'aggiornamento delle necessarie garanzie finanziarie, per un importo di € 2.349.750,00 (duemilioni trecentoquarantanove mila settencentocinquanta/00), che avranno durata pari a quella stabilita nell'atto medesimo maggiorata di due anni, per un totale di diciotto anni;
8. di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di aggiornamento non appena acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6;
9. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all'atto autorizzativo, anche su indicazione di ARPA Lazio;
10. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Ditta Rizzi Francesco, dall'acquisizione eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed

autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Fermo restando quanto sopra, per la realizzazione delle opere sopra approvate, la Ditta Rizzi Francesco è tenuta a provvedere al pagamento, se necessario, degli oneri concessori, accessori ovvero altri oneri previsti dalla legge e secondo le vigenti modalità.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione da parte del pubblico.

La Ditta Rizzi Francesco è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Ditta Rizzi Francesco per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare in originale il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Rizzi Francesco, trasmesso al Ministero competente Ministero MATTM, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Ceccano, alla A.S.L. di Frosinone B, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, alla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale e altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

.....
(Ing. Mauro Lasagna)